

COMUNE DI CASALEONE
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE URBANA VETERINARIA.**

INDICE

Art. 1- Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 2- Profili istituzionali

Art. 3- Detenzione e maltrattamento di animali

Art. 4- Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica

Art. 5- Animali sinantropi

Art. 6- Avvelenamenti e trappole

Art. 7- Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 8- Mostre, fiere, esposizioni e circhi

Art. 9- Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

Art. 10- Animali d'affezione

Art. 11- Pet-therapy

Art. 12- Cani e strutture di ricovero

Art. 13- Gatti e colonie feline

Art. 14- Volatili d'affezione o da compagnia

Art. 15- Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

Art. 16- Pesci ed animali acquatici

Art. 17- Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia

Art. 18- Animale da reddito in allevamento a carattere familiare

Art. 19 – Pascolo di animali

Art. 20 - Pascolo nei beni comunali

Art. 21 - Sorveglianza degli animali al pascolo

Art. 22 – Pascolo caprino

Art. 23 – Custodia degli animali

Art. 24 – Delimitazione dei pascoli

Art. 25 - Pascolo notturno

Art. 26 – Transito del bestiame

Art. 1-Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente documento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate della legislazione vigente.
2. Si definisce:
 - animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per la compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
 - animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio o per il consumo in ambito familiare.
 - animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi, ecc...).
 - colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono, in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.
 - fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
 - allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno.
 - commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2-Profilo istituzionali

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il testo unico delle leggi sanitarie, D.P.R. 31 marzo 1979 conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. il R.D. 45 del 03/02/1901 prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalevano dei medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all'art. 24 cita che qualsiasi concentramento di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
4. Si ritiene che i negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali" e quindi debbano sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario.
5. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza

- delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
6. Nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre di provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
 7. La Legge 11.02.1992 n. 157, determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
 8. Il Comune in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
 9. La Legge 20.07.2004, n. 189, detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimento clandestini o competizioni non autorizzate.
 10. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 1707/2004) ed anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
 11. La Regione Veneto con Legge Regionale n. 3 del 03 gennaio 2005 ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet-therapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione e la formazione degli operatori.
 12. Il Comune ed i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS competenti per territorio, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore ed alle associazioni di volontariato.
 13. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuovono programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.
 14. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o, in caso di ricovero ospedaliero, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture.

Art. 3-Detenzione e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamenti di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

- h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.
- 3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.
- 4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- 5. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.
 - a) Tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni.
 - b) Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
 - c) Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati.
 - d) I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
- 6. E' vietato addestrare animali per combattimenti.
- 7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse e costrizione fisica.
- 8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).
- 9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
- 10. E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.
- 11. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
- 12. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
- 13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
- 14. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
- 15. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
- 16. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
- 17. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

Art. 4-Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica

E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5-Animali sinantropi

Il Sindaco, ai sensi del D. Lgs 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni di animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, l'eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Art. 6-Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione o disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 7-Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, si devono assicurare agli animali:
 - a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
 - f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.

4. E' opportuno prevedere la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
5. E' altresì vietato:
 - a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
 - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
 - c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.
6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Sindaco un'apposita domanda specificando i seguenti requisiti:
 - a) la generalità della persona responsabile dell'attività;
 - b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 - c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'Azienda ULSS di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
 - d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

Art. 8-Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'adattamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.
2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed ai soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.
4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti ad anagrafe canina.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati dall'articolo 3 del presente documento.
6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

Art. 9-Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Reg. CE/1774/2004 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
 - b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea al Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
 - c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

Art. 10-Animali d'affezione

1. Si ritiene opportuno che venga contrastato:
 - a) il dono di animali d'affezione come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà;
 - b) la riproduzione non pianificata degli animali.
2. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio.
3. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni ai terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole.
4. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedono a luoghi pubblici (o aperti al pubblico), devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimenti delle deiezioni.
5. I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 m; i gatti e gli altri animali d'affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Art.11-Pet-therapy

Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pet-therapy, e la D.G.R. di attuazione del 18 marzo 2005, n. 962, si ritiene altresì opportuno che le Amministrazioni locali predispongano iniziative ed attività con la finalità di:

1. promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare si ritiene opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità, etc...) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura.
2. agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
3. favorire la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici quali ad es. ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

Art. 12-Cani e strutture di ricovero

- 1 La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione al corpo di Polizia Municipale.
2. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
3. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola, con particolare riferimento ai cani a rischio di maggiore aggressività.
4. A tutti i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria o transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purchè questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
6. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase di addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.
7. Per i cani custoditi in recinto, purchè in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

8. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ad esercizio fisico.
9. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6/2/2003, recepito con D.P.C.M. 28/2/2003, n. 358, le dimensioni minime del box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane
		fino a 3 cani:mq per ciascun cane	oltre 3 cani: mq per ciascun cane
fino a 10 kg	1.0	1.5	1.0
da 11 a 30 kg	1.5	2.0	1.5
oltre i 30 kg	2.0	2.5	2.0

Si dà atto che non sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale.

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

- 10 tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e dalle Autorità competenti.

Art. 13-Gatti e colonie feline

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
 - b) previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - c) le colonie feline non possono essere spostate dai loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

Art. 14-Volatili d'affezione o da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 3 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 - a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di

- compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
- b) qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc...;
 - c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova, e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionate in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le defezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 15-Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

- 1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 3 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 - a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
 - b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura e umidità;
 - c) qualora vengono utilizzati animali vivi per alimentare rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 16-Pesci ed animali acquatici

In aggiunta a quanto determinato dall'art. 3 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
- b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
- c) è sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Art. 17-Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia

In aggiunta a quanto determinato dall'art. 3 del presente documento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

- a) la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda ULSS competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario;
- b) Il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).
- c) per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 233 e seguenti del DPR 915/1982 (criteri d'applicazione del testo unico e delle leggi sanitarie).

Art. 18-A animale da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà, essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione dell'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:
 - a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intendono detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione dell'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:
 - a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intendono detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per il territorio.
5. Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 3 del presente documento.

Art. 19 – Pascolo di animali

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui senza essere munito di licenza scritta del proprietario del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica.

Nel solo caso che il proprietario del fondo ed il suo conduttore sia presente al pascolo non occorre la licenza scritta.

Art. 20 – Pascolo nei beni comunali

E' vietato condurre animali a pascolare nei beni comunali, anche se concessi in uso alla generalità, eccezion fatta per quei beni la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Sindaco e subordinata all'osservanza del relativo regolamento.

Art. 21 – sorveglianza degli animali al pascolo

Gli animali che vengono condotti al pascolo devono essere costantemente sorvegliati. Sono comunque proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e metter in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Art. 22 – pascolo caprino

Il pascolo caprino, nei fondi vincolati di proprietà comunale, potrà essere esercitato esclusivamente colla stretta osservanza delle vigenti norme di legge in proposito.

Art. 23 – custodia degli animali

Non si possono affidare in custodia a persone di età inferiore agli anni diciotto animali quadrupedi inviati a pascolo in siti aperti o comunque non cintati in modo da impedire agli animali stessi di uscire dal fondo.

Art. 24 – delimitazione dei pascoli

Nelle proprietà private è proibito lasciare sciolti al pascolo tori, scrofe o comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

Art. 25 – pascolo notturno

E' vietato il pascolo notturno nei fondi che non siano cintati da ogni parte ed in nessuna guisa comunicanti con altri fondi.

Art. 26 – transito del bestiame

Quando in conseguenza di servitù legittimamente acquistata ed in caso di necessità assoluta, si debba far transitare il bestiame nei fondi altrui, si dovrà tenerlo riunito, non farlo correre ponendo la massima cura e che, nel passare, non arrechi danno all'altrui proprietà. Al bestiame bovino deve essere apposta la museruola ed il bestiame equino deve essere condotto costantemente a mano.